

# FÙLCROS NEWS

A close-up photograph of a hand holding a black pen, writing on a document. The document has the FULCROS logo and some handwritten text. The title 'FÙLCROS NEWS' is overlaid in large white letters at the top of the image.

## Crediti di imposta acquisto energia elettrica e gas

*Numero 27 del 20 settembre 2022*

## **PREMESSA**

Al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza energetica, il legislatore ha previsto alcuni crediti d'imposta, a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

La presente circolare analizza le principali caratteristiche dei quattro crediti di imposta attualmente previsti ed il loro utilizzo; in particolare:

1. Credito di imposta a favore di imprese c.d. "energivore" (art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022 e art. 6 del DL 115/2022);
2. Credito di imposta a favore di imprese c.d. "gasivore" (art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022 e art. 6 del DL 115/2022);
3. Credito di imposta a favore di imprese c.d. "diverse da energivore" (art. 3, DL 21/2022)
4. Credito di imposta a favore di imprese c.d. "diverse da gasivore" (art. 4, DL 21/2022).

Si segnala che i crediti di cui ai punti 3 e 4 possono essere usufruiti da una platea più ampia di imprese, a differenza dei crediti di cui ai punti 1 e 2 che sono concessi a soggetti con requisiti soggettivi più specifici.

## **CREDITI DI IMPOSTA PREVISTI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2022**

Nella tabella a seguire, si illustrano le principali caratteristiche dei crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica e/o gas naturale sostenuti nel secondo trimestre 2022.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Si sottolinea che le imprese c.d. "Energivore" e c.d. "Gasivore" possono beneficiare di un credito di imposta anche per il primo trimestre 2022.

| Tipo Impresa                                       | Imprese <b>Energivore</b>  | Imprese <b>Diverse da Energivore</b>  | Imprese <b>Gasivore</b>  | Imprese <b>Diverse da Gasivore</b>   |
|--|--|---|--|--|
| <b>Riferimenti di legge/prassi Agenzia Entrate</b> | -art. 4, DL 17/2022<br>-DM 21/12/2017 (definizione). Sono imprese c.d. " energivore" le imprese che:<br>i) hanno un consumo medio di energia elettrica annuo maggiore di 1 gigawatt/anno e:<br>ii) operano nei settori di cui allegato 3 Comunicazione europea 2014/200/01, oppure operano nei settori allegato 5 della medesima Comunicazione europea 2014/200/01 e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato in relazione al Valore Aggiunto Lordo (VAL) ai sensi dell'art. 5 del DM 21,12,2017 non inferiore al 20%, oppure, non rientrano nei precedenti elenchi ma sono ricomprese in liste di imprese redatte dalla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA) degli anni 2013-2014. | -D.L. 21/2022, articolo 3<br>-D.L. 50/2022, articolo 2, comma 3<br>-Circolare 13/2022, paragrafo 3  | -art 5 DL 17/2022<br>-DM 21/12/2021 (definizione). Sono imprese c.d." gasivore" quelle che:<br>i)hanno consumato nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas non inferiore al 25% del volume di cui all'articolo 3, comma 1 del DM 21/12/2021 (escludendo dal calcolo i consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici) e<br>ii)devono operare in uno dei settori produttivi di cui allegato 1 del DM 21/12/2021, n 541.  | -D.L. 21 /2022, articolo 4<br>-D.L. 50/2022, articolo 2, comma 2<br>-Circolare 20/2022   |
| <b>Requisiti</b>                                   | I requisiti sono di seguito elencati (e devono sussistere entrambi)<br><br>i) i costi per kilowatt/ora della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi, riconducendosi quindi al c.d. "spesa per la materia di energia " solitamente menzionata in bolletta) abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al costo per kilowatt/ora dello stesso periodo dell'anno 2019.<br>ii) è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, del DM 21.12.2017 dell'anno 2022, ovvero quello che include il periodo oggetto di agevolazione.   | I requisiti sono di seguito elencati (e devono sussistere entrambi)<br><br>i) l'impresa deve essere dotata di contatori elettrici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kilowatt /ora<br>ii) i costi per kilowatt/ora della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi, riconducendosi quindi al c.d. "spesa per la materia di energia " solitamente menzionata in bolletta) abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al costo per kilowatt/ora dello stesso periodo dell'anno 2019. | I requisiti sono di seguito elencati (e devono sussistere entrambi)<br><br>i) il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022 , dei prezzi di riferimento visionabili nel Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.<br>ii)l'utilizzo del gas naturale acquistato e consumato deve essere diverso dall'uso termoelettrico. | I requisiti sono di seguito elencati (e devono sussistere entrambi)<br><br>i) il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022 , dei prezzi di riferimento visionabili nel Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.<br>ii)l'utilizzo del gas naturale acquistato e consumato deve essere diverso dall'uso termoelettrico. |
| <b>Calcolo Credito di imposta</b>                  | 25% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica ed effettivamente consumata nel secondo trimestre 2022  | 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica ed effettivamente consumata nel secondo trimestre 2022   | 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato del secondo trimestre 2022   | 25% della spese sostenuta per l'acquisto di gas consumato del secondo trimestre 2022   |
| <b>Regime De minimis</b>                           | no   | no  | no   | no   |
| <b>Utilizzo</b>                                    | -entro il 31/12/2022<br>-tramite f24   | -entro il 31/12/2022<br>-tramite f24  | -entro il 31/12/2022<br>-tramite f24   | -entro il 31/12/2022<br>-tramite f24   |
| <b>Codice tributo</b>                              | 6961   | 6963  | 6962   | 6964   |
| <b>Possibilità di cessione</b>                     | si; necessario visto di conformità   | si; necessario visto di conformità  | si; necessario visto di conformità   | si; necessario visto di conformità   |
| <b>Cumulabilità con altre agevolazioni</b>         | si   | si  | si   | si   |

## **PROROGA DEI CREDITI DI IMPOSTA PREVISTI PER IL TERZO TRIMESTRE 2022**

L'art. 6 del DL 115/2022 (D.L. Aiuti Bis) estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

I prerequisiti sono i medesimi indicati nella tabella sopra riportata, con la differenza che è necessario verificare l'incremento di costo al kilowatt/ora o prezzo della quotazione del gas utilizzando come parametri i valori del primo trimestre 2019 e 2022 e verificandone l'aumento di almeno il 30%. L'ammontare dei crediti per il terzo trimestre 2022 risulta quindi:

- per le imprese c.d. "energivore", un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il codice tributo (sezione erario) è "6968" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- per le imprese c.d. "non energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022. Il codice tributo (sezione erario) è "6970" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- per le imprese c.d. "gasivore", un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022. Il codice tributo (sezione erario) è "6969" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- per le imprese c.d. "non gasivore", un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022. Il codice tributo (sezione erario) è "6971" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";

## **COMUNICAZIONE DEL VENDITORE**

La legge di conversione del D.L. 50/2022 (c.d. “DL Aiuti) ha disposto che qualora l’impresa destinataria del credito di imposta (sia per il gas, sia per l’energia elettrica), si rifornisca dallo stesso fornitore da cui si riforniva anche nell’anno 2019, il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta e comunque previa richiesta scritta tramite PEC, deve fornire una comunicazione riguardante:

1. il calcolo dell’incremento del costo dell’energia/gas.
2. l’ammontare del credito di imposta spettante (energia/gas).

In altri termini, successivamente allo scadere del terzo trimestre 2022 (30/settembre/2022), si potrà inviare al fornitore di energia e/o di gas naturale una richiesta (via PEC) di verifica dati e calcolo del credito di imposta relativo alle spese sostenute per il consumo di energia elettrica e/o di gas naturale; il fornitore è obbligato a rispondere entro 60 giorni.

Di seguito, si indica una bozza di testo standard per la richiesta di verifica di presupposti e calcolo credito di imposta da inviare via PEC al fornitore.

### **Comunicazione via PEC – BOZZA PER CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA**

*OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito di imposta*

*Buongiorno*

*Con la presente, la società \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ quale controparte contrattuale nel contratto di fornitura di energia elettrica, richiede espressamente di ricevere la comunicazione recante il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per il terzo trimestre, ai sensi dell’art. 2, comma 3-bis, DL. 50/2022 convertito in L. 114/2022 e contenente i dati ed informazioni come da deliberazione ARERA 373/2022/R/COM del 29/07/2022*

### **Comunicazione via PEC – BOZZA PER CREDITO DI IMPOSTA GAS NATURALE**

*OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito di imposta*

Buongiorno

Con la presente, la società \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ quale controparte contrattuale nel contratto di fornitura di gas naturale, richiede espressamente di ricevere la comunicazione recante il calcolo dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta per il terzo trimestre dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, DL. 50/2022 convertito in L. 114/2022 e contenente i dati ed informazioni come da deliberazione ARERA 373/2022/R/COM del 29/07/2022

**Attenzione.** Coloro che non hanno inviato la comunicazione per il secondo trimestre (scadenza 31/08/2022) oppure che hanno cambiato fornitore di energia/gas tra il 2019 ed il 2022, si consiglia di contattare direttamente il fornitore del servizio oppure una società di consulenza energetica per farsi fare il calcolo del credito e la verifica dei requisiti. I dati ed informazioni da richiedere rimangono gli stessi di cui alle bozze di comunicazione sopra indicate.

## UTILIZZO DEL CREDITO

I crediti di imposta energia elettrica e/o gas:

- **sono utilizzabili entro il 31/12/2022,**
- possono essere compensati tramite F24. I codici tributo sono di seguito elencati:

| Codice Tributo | Tipologia credito   |
|----------------|---|
| 6961           | Credito d'imposta per imprese energivore (II trimestre 2022)      |
| 6962           | Credito d'imposta per imprese gasivore (II trimestre 2022)        |
| 6963           | Credito d'imposta per imprese non energivore (II trimestre 2022)  |
| 6964           | Credito d'imposta per imprese non gasivore (II trimestre 2022)    |
| 6968           | Credito d'imposta per imprese energivore (III trimestre 2022)     |
| 6969           | Credito d'imposta per imprese gasivore (III trimestre 2022)       |
| 6970           | Credito d'imposta per imprese non energivore (III trimestre 2022) |

6971

Credito d'imposta per imprese non gasivore (III trimestre 2022)

- l'utilizzo in compensazione dei crediti è automatico, cioè non è necessario inviare alcuna richiesta o modello all'Agenzia delle Entrate. Una volta che il fornitore ha inviato i conteggi con il credito di imposta ed ha verificato l'esistenza dei presupposti, è possibile compensarlo subito in F24.
- i crediti possono essere usufruiti senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000,
- per espressa disposizione normativa, non rientrano nel regime di aiuti "De Minimis",
- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP,
- non rilevano ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR,
- Sono cedibili a terzi, solamente per intero (non è possibile compensare una parte di credito e cederne la restante), attraverso i canali telematici dell'agenzia delle entrate; il cessionario utilizzerà il credito con le stesse modalità con cui il cedente poteva usufruirne. Risulta obbligatoria l'apposizione del visto di conformità.

**Avvertenza: una volta ottenuto dal fornitore il calcolo e la determinazione del credito di imposta, vi chiediamo la cortesia di informare il vostro referente di studio al fine di monitorare tali crediti ai fini dichiarativi.**

## **DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE**

La documentazione da conservare riguarda tutte le bollette dei mesi di riferimento e la comunicazione del fornitore del servizio che attesta il possesso dei requisiti ed il calcolo del credito di imposta.

Fùlcros Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

## **Riferimenti**

Dott. Andrea Piastra, mail [andreapiastra@fulcros.it](mailto:andreapiastra@fulcros.it)